

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 08-02-19

Oggetto: Scioglimento per recesso unilaterale della convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 tra i Comuni di Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto e Tornimparte. Mandato di revoca della procedura di gara per l'affidamento del servizio.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di febbraio nella sede Municipale il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Sindaco GIORGI MASSIMILIANO alle ore 18:15 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO	P	ANTONELLI ANDREA	P
MARINI CARLO	P	MANCINI ORLANDO	P
SEBASTIANI CROCE AMERICO	P	CICCHETTI PIERLUIGI	P
MARCHETTI BERARDINO	A	DE SANTIS PIETRO	A
LEMME DOMENICO	P	CIALFI SANDRO	A
CECI FILINDO	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Pascarella Maria.

Il Presidente GIORGI MASSIMILIANO in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- ☐ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- ☐ il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- ☐ il revisore del conto.
- ☐ Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità

Premesso che

- l' art. 19 del D.L. 06/07/2012, n. 95 elenca e disciplina quelle che sono le funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- tra le funzioni fondamentali elencate dal richiamato articolo è compresa anche "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
- l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti prevede che: "i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento";
- l'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2013 ai sensi del quale: " I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4 ";
- l'art. 17, comma 13 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 ai sensi del quale: " Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 e fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto";
- pertanto nonostante quanto stabilito all'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 la stessa legge regionale al comma 13 dà la facoltà ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi d'igiene ambientale;
- l'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 stabilisce che le funzioni di affidamento della gestione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- in data 31/03/2018 si è insediata l'Assemblea dei Sindaci e si è costituita formalmente l'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti e che, pertanto, ai sensi della L.R. n.36/2013, commi 13 e 14 è vietato, a partire dal giorno 1 dicembre 2018, l'indizione di nuove procedure o l'aggiudicazione in via provvisoria di gare per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
- con l'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2019 e del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (Regione Abruzzo) il limite del 1 dicembre 2018 è stato posticipato al 1 giugno 2019;

Preso atto che:

- in data 24 luglio 2014 il Comune di Montereale stipulava con i Comuni di Capitignano, Cagnano Amiterno, Tornimparte, Barete e Campotosto una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di

espletare la procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune di Montereale, individuato quale comune capofila, provvedeva a predisporre la documentazione di gara che trasmetteva con propria nota prot.n. 10601 del 11.11.2016 alla Centrale di Committenza presso il Comune di Pizzoli;
- dell'avvio delle procedure di affidamento il Comune di Barete e di Tornimparte decidevano di recedere dalla Convenzione
- nelle more dell'espletamento della procedura di gara i territori dei Comuni di Montereale, Capitignano, Cagnano Amiterno e Campotosto, il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 venivano colpiti da una serie di eventi sismici devastanti che hanno messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e la sicurezza di beni pubblici e privati;
- tale situazione di pericolo è stata aggravata in modo esponenziale dagli straordinari fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori a partire dalla seconda decade di gennaio 2017;
- pertanto, lo stato di emergenza, immediatamente dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 con la Delibera di Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, veniva più volte prorogato ed è ancora perdurante
- i Comuni di Montereale, Capitignano e Campotosto sono stati, già dal 24 agosto 2016, ricompresi nel cratere sismico, mentre il Comune di Cagnano Amiterno veniva inserito nell'”*elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo*” a partire da 18 gennaio 2017, con Legge 7 aprile 2017 n. 45 di conversione del D.L. n.8 del 09.02.2017;
- i quattro Comuni hanno istituito i rispettivi Centri Operativi Comunali, tuttora attivi, per la gestione dell'emergenza in ogni sua forma (assistenza alla popolazione, evacuazioni, coordinamento squadre protezione civile ecc...);

Rilevato che:

- oltre la metà degli edifici di questi Comuni colpiti dai citati eventi sismici sono stati dichiarati inagibili;
- conseguentemente si è registrata una drastica riduzione delle entrate legate ai tributi locali, in particolare quelli di TASI, IMU e TARI, il cui presupposto impositivo viene meno in caso di inutilizzabilità dell'immobile;
- la TARI è la tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- alla riduzione di gettito tributario TARI non è corrisposta una pari diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani;

Atteso, pertanto, che:

- gli elaborati progettuali ed i capitolati tecnici predisposti prima del sisma si riferiscono a dati e utenze che non sono più corrispondenti alla situazione attuale;

- in particolare sono venuti meno gli introiti necessari per coprire i costi del servizio con impossibilità di assicurare il regolare pagamento dei compensi spettanti all'aggiudicatario in relazione alla quantità di rifiuti prodotti;
- è necessario tenere conto del recesso di Tornimparte;
- è quindi del tutto evidente che è impossibile che il Comune di Montereale capofila possa dar seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base della documentazione predisposta prima dei citati eventi sismici;
- non è neanche possibile, nell'immediato, procedere alla rimodulazione del progetto, in quanto la situazione è in continuo divenire in ragione dei provvedimenti sindacali di inagibilità tuttora in corso di emanazione;

Considerato che

- la "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto e Tornimparte" è ancora vigente ai sensi di quanto previsto all' art. 4 "Decorrenza a Durata";
- è necessario, pertanto, procedere formalmente allo scioglimento per recesso unilaterale della convenzione medesima per i motivi di opportunità e pubblica utilità;

Richiamata:

- la Delibera n.10 del 15/02/2016 della Giunta del Comune di Montereale ha, tra le altre cose, approvato il progetto tecnico da porre a base della procedura di gara per il "Servizio di igiene urbana nei Comuni di Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto e Tornimparte";
- la Determina a contrarre del Responsabile dell'Area Servizi e Manutenzioni del Comune di Montereale n. 84 del 15/11/2016 con la quale il medesimo approva lo schema del bando, del disciplinare di gara e dello schema di contratto e stabilisce di individuare l'operatore economico tramite gara aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato, altresì, che:

- per i motivi su indicati è necessario, in riferimento alla procedura di gara trasmessa alla Centrale Unica di Committenza di Pizzoli, procedere alla sua revoca ai sensi dell'art. l'articolo 21 quinquies comma 1 della Legge n. 241 del 1990, che disciplina l'istituto giuridico della Revoca, e attribuisce alla Pubblica Amministrazione lo *jus poenitendi* , ossia il potere di interrompere l'efficacia di un atto precedentemente adottato, in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento oppure di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- tale potere è riconosciuto al fine di assicurare la corretta protezione dell'interesse pubblico, sotteso all'attività amministrativa.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Tecnico;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista/o:

- la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto e Tornimparte;
- la L. 241/90;
- il D.Lgs 267/2000;
- la Delibera di Giunta n.10 del 15/02/2016;
- la Determina a contrarre del Responsabile dell'Area Servizi e Manutenzioni del Comune di Montereale n. 84 del 15/11/2016.

Con voti favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate:

- di prendere atto che il Comune di Montereale, capofila nella “Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto e Tornimparte” non può dar seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base della documentazione predisposta prima dei citati eventi sismici;
- di prendere atto, pertanto, i motivi alla base della sottoscrizione della predetta convenzione;
- di recedere unilateralmente dalla “Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto e Tornimparte” per i motivi di opportunità e pubblica utilità;
- di autorizzare la Giunta Comunale a revocare la Delibera di Giunta n.10 del 15/02/2016;
- di dare comunicazione della presente Deliberazione, una volta dichiarata eseguibile, ai Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto e Tornimparte.

Inoltre, con voti favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0

Delibera

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osserva:

.....
rilascia:

- () PARERE FAVOREVOLE
() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
() PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pascarella Maria

Il Presidente
GIORGIO MASSIMILIANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☐ E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna
(art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Procedimento

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

☐ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);

☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Graziani